



# COMUNE DI SETTIMO VITTORE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**ORDINANZA N. 54 DEL 26/12/2025**

**Divieto di transito**

**Strada Comunale Settimo – Cavalgrosso**

**IL SINDACO**

- CONSIDERATO che non è possibile, durante la stagione invernale, garantire la praticabilità della strada Comunale Settimo-Cavalgrosso, dal Bivio Valcauda fino all'intersezione con la strada consortile San Giacomo-Montagne di Carema, in quanto la stessa non possiede le caratteristiche tecniche peculiari da garantire il transito in sicurezza in caso di presenza di neve o ghiaccio.
- CONSIDERATO che la stessa non è soggetta allo sgombero della neve e parte del tracciato è priva di idonee barriere laterali di sicurezza a valle,
- RILEVATO che, per le ragioni suesposte, la percorrenza con autoveicoli di tale strada potrebbe risultare pericolosa;
- RITENUTO inoltre che, anche in assenza di neve al suolo, il transito con autoveicoli potrebbe essere comunque rischioso, in ragione della possibilità di formazione di lastre di ghiaccio;
- VALUTATO quindi indispensabile interdire la stessa al traffico degli autoveicoli fino all'arrivo della primavera;
- RITENUTO inoltre necessario disporre delle misure opportune per impedire la violazione della presente ordinanza;
- Visti gli articoli 5/3, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
- Visto il D.P.R. n° 495 del 28.12.1992 (Reg. di esecuzione ed attuazione del C.D.S.) e s.m.i.;
- Visti gli art. 50 e 54 del Decr. Leg.n° 267 del 18.08.2000 (testo unico degli enti locali);

**ORDINA**

**IL DIVIETO DI TRANSITO, VEICOLARE, IN VIA SETTIMO -  
CAVALGROSSO, DAL BIVIO DI VALCAUDA FINO ALL'INTERSEZIONE CON  
LA STRADA CONSORTILE SAN GIACOMO – MONTAGNE DI CAREMA**

**DA GIOVEDÌ 26/12/2025 FINO A CESSATE ESIGENZE A CAUSA DELLE  
CONDIZIONI DI INNEVAMENTO E DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA  
INCOLUMITA'**

1. DI INCARICARE GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.
2. DI INCARICARE I CANTONIERI ALL'APPOSIZIONE DI IDONEI CARTELLI DI PREAVVISO DELLA CHIUSURA A
3. Di trasmettere per quanto di competenza la presente ordinanza agli enti di competenza.

*Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o il ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento.*

Dalla Residenza Municipale, 26/12/2025

IL SINDACO  
PERETTO Ivo

